



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 9/24 e 12/24 riuniti

Il Tribunale Federale

nella seduta del 30 settembre 2024, composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari n. 2/24 e 9/24 RGPF ,di cui agli atti di deferimento della Procura Federale datati rispettivamente 12 luglio 2024 (deferimento in riassunzione) e 5 settembre 2024, a firma del Procuratore Federale Aggiunto dott.ssa Licia Grassucci, instaurati a carico del tesserato sig. UNIO Lorenzino, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Piemonte UITA nonché Segretario della Sezione TSN di Vercelli.

FATTO

Il deferito è chiamato a rispondere delle seguenti contestazioni:

1) procedimento n. 2/24 RGPF in riassunzione

degli artt. 2, 6 e 9 del Codice di comportamento Sportivo del CONI e degli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, lett. a); dell'art. 67, comma 1, lett. a). del Regolamento di Giustizia UITA, con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. , comma 1, lett. a), c) e d) del Regolamento di Giustizia UITA relativamente al deferito UNIO, nonché dell'art. 4, comma 3, del Regolamento di Giustizia UITA, per avere *“il Sig. Lorenzino Unio, Presidente del Comitato regionale del Piemonte, nonché segretario della Sezione TSN di Vercelli, per avere posto Greta CHIOVINO (e della sorella Giulia CHIOVINO) di fronte all’alternativa di seguire gli allenamenti della Sig.ra Petra Zublasing, già campionessa, oppure di*



continuare a frequentare la propria Sezione TSN di Vercelli; per avere emarginato Greta CHIOVINO e Giulia CHIOVINO in conseguenza dell'aver optato per la prima soluzione, escludendole dalla partecipazione presso la Sezione di Vercelli sia alle specifiche maggiori opportunità di praticare lo sport offerte invece agli altri ragazzi, sia dalle iniziative ludico-relazionali; per non avere consentito loro di partecipare a raduni tecnici dopo il 7 maggio 2023, alla gara "quasi 24 ore" che si è tenuta a Vercelli il 3-4 giugno 2023, al "Trofeo del Tricolore" a Reggio Emilia il 28-29 luglio e al "Trofeo delle regioni 2023" svoltosi a Napoli; per avere coinvolto due atleti minorenni in una situazione di tensione già in essere tra allenatori (Petra Zublasing) e organi federali (Presidente della Sezione TSN di Novi Ligure). Condotte aggravate dalla circostanza che i poteri esercitati erano connessi al ruolo di Presidente del Comitato di Regione del Piemonte, di segretario della Sezione TSN di Vercelli, nonché dalla gravità della condotta per avere coinvolto atleti minorenni in una controversia tra altri soggetti e per avere indotto altri a violare le menzionate norme federali;

2) procedimento n. 9/24 RGPF,

"dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, dell'art. 5, lett. a, del Regolamento di Giustizia sportiva UITS, aggravata dalle circostanze di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, lett. d, e lett. h, Regolamento giustizia UITS." ed in particolare nell'aver disatteso "l'obbligo di trasmissione della lettera conciliativa alle tesserate Giulia CHIOVINO e Greta CHIOVINO entro lo stabilito termine del 10 luglio 2024: termine previsto dal Tribunale federale avente portata risolutiva, ove non rispettato".

Procedendo con ordine, il procedimento n. 2/24 RGPF veniva riassunto dalla Procura Federale il 12 luglio 2024 a seguito dell'inottemperanza da parte del deferito degli obblighi assunti in sede di patteggiamento innanzi a codesto Tribunale Federale.

Appare necessario ripercorrere quanto accaduto a seguito del deferimento al Tribunale Federale nel procedimento n. 8/24 R.G.T.F., che vedeva originariamente incolpati la Sezione TSN di Vercelli, il Dott. MESSINA Roberto, Presidente della Sezione TSN di Vercelli, nonché l'Ing. UNIO Lorenzino, Presidente del Comitato regionale del Piemonte e Segretario della Sezione TSN di Vercelli.



In particolare, all'udienza di fissazione del 2 luglio 2024, la Procura Federale ed il difensore dei due incolpati chiedevano congiuntamente un breve rinvio per valutare l'ipotesi di applicazione consensuale di sanzioni ex art. art. 34, lett. B) del Regolamento di Giustizia UITA.

Concesso quanto richiesto, il Tribunale Federale differiva l'udienza al successivo 3 luglio 2024 ed in quella sede le parti sottoponevano al Collegio l'accordo raggiunto nei termini che seguono:

1. *“la Procura Federale rinuncia all'azione disciplinare spiegata nei confronti della Sezione TSN di Vercelli;*
2. *il deferito MESSINA Roberto è sospeso da ogni attività sportiva e sociale fino al 2 ottobre 2024;*
3. *il deferito UNIO Lorenzino è sospeso da ogni attività sportiva e sociale sino al 3 novembre 2024;*
4. *i due deferiti UNIO Lorenzino e MESSINA Roberto, nelle rispettive qualità, invieranno entro il 10 luglio 2024 una lettera a loro firma indirizzata alla Sig.ne Greta e Giulia CHIOVINO, contenente chiarimenti sul loro comportamento di cui al deferimento nonché l'invito alle destinatarie a rifrequentare la Sez. TSN di Vercelli e le inerenti attività competitive, ancorché iscritte presso altra Sezione TSN”.*

Il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, nell'omologare l'accordo, emetteva il seguente dispositivo: *“Il Collegio, preso atto della rinuncia al deferimento per quanto riguarda la Sezione TSN di Vercelli, per ciò che attiene i rimanenti incolpati MESSINA Roberto e UNIO Lorenzino, ai sensi dell'art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia UITA, reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione convenuta su accordo tra le parti, in una con l'impegno alla trasmissione della lettera conciliativa da parte dei deferiti alle tesserate entro lo stabilito termine del 10 luglio 2024 da intendersi se non rispettato con portata risolutiva, e ne dichiara l'efficacia così definendo il procedimento. 30 giorni per la motivazione”.*

Il deferito MESSINA Roberto provvedeva, entro il termine stabilito, al deposito della lettera costituente l'obbligo assunto connesso alla definizione del procedimento con applicazione di sanzioni. Invece l'incolpato UNIO Lorenzino non vi ottemperava, implicitamente resolvendo l'accordo e violando l'obbligo da lui spontaneamente assunto con la ratifica da parte del Tribunale Federale di quanto dal deferito convenuto con la Procura Federale.

Di conseguenza, la Procura Federale con atto datato 12 luglio 2024, rilevata una condizione risolutiva dell'accordo *“per avveramento della condizione risolutiva all'applicazione della sanzione*



come omologata dal Tribunale ai sensi dell'art. 34, lett. B) del Regolamento di Giustizia sportiva UITS", procedeva alla riassunzione del procedimento con conseguente riviviscenza dell'originario deferimento n. 2/24 RGPF nei confronti del solo UNIO Lorenzino. Iscriveva, inoltre, autonomo fascicolo di indagini a carico del predetto recante il n. 9/24 RGPF per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I., attesa l'autonoma rilevanza disciplinare della condotta relativa alla mancata osservanza della decisione resa dal Tribunale Federale in data 3 luglio 2024 nel procedimento n. 8/24 R.G.T.F.

Ciò precisato, va rilevato che il procedimento n. 2/24 RG PF veniva instaurato a seguito della ricezione di una comunicazione inviata a mezzo e-mail alla Federazione in data 30 settembre 2023, dalla Sig.ra Petra ZUBLASING, tecnico UITS, con la quale la predetta lamentava *"abuso emotivo da parte del presidente della regione Piemonte ... nei confronti dei miei atleti"*. A riprova di quanto asserito, l'esponente allegava sia la copia di una nota del 1° agosto 2023 a firma del Presidente della Sezione TSN di Vercelli, Dott. Roberto Messina ed indirizzata alle tesserate CHIOVINO Giulia e CHIOVINO Greta con oggetto *"Contestazione in merito ad eventuale violazione del Vincolo Sportivo in essere"*, sia il suo riscontro del 5 agosto 2023 a firma dell'Avv. Piero Ferrari, difensore delle due atlete. In quest'ultimo atto si rappresentavano *"episodi di abuso emotivo"* in danno delle sue assistite, concretatisi innanzitutto nella contestazione disciplinare sollevata alle sorelle CHIOVINO dal Presidente della Sezione TSN di Vercelli ed afferente la loro partecipazione al *"Trofeo del Tricolore"* di Reggio Emilia indossando una maglietta bianca con il logo *"Eigenbau"* in luogo della divisa sezionale. Inoltre, a stare alla nota, la Sezione di Vercelli avrebbe tenuto comportamenti discriminatori verso le due tiratrici.

Acquisita la notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale il 2 febbraio 2024 dava inizio all'attività indagine, prorogata per giorni quaranta come da atto 2 aprile 2024 del Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I., consistita:

1. nell'audizione delle tesserate CHIOVINO Giulia e CHIOVINO Greta, del dott. Roberto MESSINA, Presidente della Sezione TSN di Vercelli, dell'Ing. UNIO Lorenzino, Presidente del Comitato regionale Piemonte, del Sig. RANCO Davide, rappresentante degli atleti presso la Sezione TSN di Vercelli, della Sig.ra ZUBLASING Petra, tecnico UITS;
2. nell'acquisizione di documenti presso la Sezione TSN di Vercelli, presso il Comitato regionale Piemonte, nonché presso l'Ufficio Tesseramenti UITS



All'esito, ritenuta fondata la notizia di illecito, si procedeva al deferimento di entrambi gli incolpati e della Sezione TSN di Vercelli ed il relativo procedimento, come innanzi detto, si concludeva con l'applicazione consensuale di sanzioni (c.d. *patteggiamento*) per UNIO Lorenzino e MESSINA Roberto.

Nondimeno, essendosi verificata per inadempimento volontario dell'UNIO la condizione risolutiva dell'accordo di applicazione di sanzione per la sua posizione, la Procura Federale provvedeva alla riassunzione del procedimento e contestuale riviviscenza del deferimento nei suoi confronti, con reiterazione della richiedeva di fissazione dell'udienza di trattazione e richiesta di sospensione dell'incolpato da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 2 e mesi 6.

La Procura Federale ha contestato all'odierno deferito l'illecito disciplinare perché, nella sua qualità di *“Presidente del Comitato regionale del Piemonte, nonché segretario della Sezione TSN di Vercelli, ha imposto a Greta CHIOVINO (e a Giulia CHIOVINO) di scegliere se continuare a frequentare la Sezione di Vercelli e il gruppo degli altri giovani tesserati, oppure di allenarsi con Petra Zublasing; ha attuato un'attività di esclusione nella Sezione di Vercelli e nelle competizioni sportive anche fuori della Sezione delle due giovani atlete per effetto della loro scelta in favore della seconda soluzione; ha promosso presso le Sezioni del Piemonte contestazioni nei confronti di giovani atleti che hanno indossato una maglietta bianca con la scritta “Eigenbau” al “Trofeo del Tricolore” sulla base di pretestuose contestazioni di violazione del vincolo sportivo e di fatto ha favorito la contestazione specifica nei confronti delle sorelle Greta e Giulia CHIOVINO. Si tratta di condotte tutte riconducibili nella violazione ai principi fondanti di lealtà, di correttezza, di imparzialità e del dovere di evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo: condotte aggravate per il concorrere di più circostanze, quali l'esercizio di poteri connessi al ruolo di Presidente del Comitato di Regione del Piemonte e al ruolo di Segretario della Sezione di Vercelli; il coinvolgimento di atleti minorenni in una controversia da tempo in atto tra altri soggetti e induzione di altri (il Presidente della Sezione TSN di Vercelli) a violare le menzionate norme.”*

Con ordinanza ex art. 34, lett. C) del Regolamento di giustizia UITTS del 19 luglio 2024, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per giorno 9 settembre 2024.

Il 5 settembre 2024 il Procuratore aggiunto Federale, dott.ssa Licia Grassucci, depositava al Tribunale richiesta di rinvio del suindicato procedimento al fine di poter operare una trattazione congiunta con quello recante il n. 9/24 RGPF, per il quale in pari data era stato emesso atto di deferimento, ma non ancora ordinanza di fissazione di udienza di trattazione. La richiesta era



motivata da una evidente connessione oggettiva e soggettiva esistente fra i due procedimenti disciplinari tale da rendere necessaria una trattazione unitaria.

All'udienza del 5 settembre 2024, presenti collegati da remoto il Procuratore Federale aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci e l'Avv. Maurizio Randazzo, difensore dell'incolpato UNIO Lorenzino, il Tribunale Federale accoglieva l'istanza di differimento e rinviava il procedimento n. 9/24 RGTF (n. 2/24 RGPF) per la trattazione congiunta con quello recante il n. 12/24 RGTF (n. 9/24 RGPF) al 30 settembre 2024.

Passando all'esame del secondo atto di deferimento di UNIO Lorenzino nel procedimento n. 9/24 RGTF, oggetto anch'esso della presente decisione, la Procura Federale contesta la violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI nonché dell'art. 5, lett. a) del Regolamento di Giustizia sportiva UITA, aggravata dalle circostanze di avere commesso l'infrazione con violazione dei doveri derivanti dall'accordo (art. 10, comma 1, lett. a), del Regolamento giustizia UITA), di avere agito per motivi abietti (art. 10, comma 1, lett. d), del Regolamento di Giustizia UITA), di avere così aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa (art. 10, comma 1, lett. h), del Regolamento giustizia UITA).

In particolare, avendo UNIO Lorenzino deliberatamente omesso di trasmettere la lettera conciliativa alle predette sorelle CHIOVINO, così come tra l'altro confermato dal difensore di fiducia Avv. Randazzo, avrebbe violato l'accordo raggiunto e, di conseguenza, posto in essere una condotta gravemente lesiva (e disciplinarmente rilevante) dei principi di lealtà e correttezza previsto dall'art. 2 del Codice Comportamento Sportivo C.O.N.I. a cui tutti i tesserati sono obbligati ad uniformare i propri comportamenti, ravvisando appunto l'infrazione nell'aver costui disatteso un obbligo contenuto in una decisione del Tribunale Federale.

Inoltre, ad avviso della Procura Federale, l'invio della lettera conciliativa *“avrebbe potuto costituire l'occasione di rettifica o compensazione ai messaggi diseducativi trasmessi con le discriminazioni”*. Di contro, la condotta assunta dal deferito denoterebbe slealtà rilevante ai fini disciplinari anche in virtù del ruolo istituzionale da questi ricoperto in ambito UITA, con conseguente richiesta di applicazione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno e mesi sei.

Con ordinanza ex art. 34, lett. C) del Regolamento di giustizia UITA del 6 settembre 2024, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per giorno 30 settembre 2024.



All'udienza del 30 settembre 2024 erano presenti il Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci, nonché collegati da remoto l'incolpato UNIO Lorenzino ed il suo difensore Avv. Maurizio Randazzo.

Preliminarmente il Procuratore Federale aggiunto, dott.ssa Licia Grassucci avanzava la richiesta di riunione dei procedimenti n. 9/24 e 12/24 RGTF; la difesa concordava e il Collegio, verificata la stretta connessione esistente, provvedeva a detta riunione.

La Procura Federale, nel riportarsi agli atti di deferimento ma difformemente per ciò che attiene le richieste, concludeva allora per l'applicazione della sanzione della radiazione del deferito UNIO Lorenzino.

La difesa dell'UNIO di riportava ai propri scritti difensivi insistendo per l'insussistenza delle violazioni e si opponeva alla modifica delle richieste di applicazione di sanzione come formulate in udienza.

Terminate le discussioni il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito decideva come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI

Preliminarmente, va rammentato che la decisione di questo Tribunale Federale 3 luglio 2024, resa sul deferimento di cui al procedimento disciplinare n. 2/24 RG PF, aveva, riguardo all'incolpato UNIO Lorenzino, *“ai sensi dell'art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia UITS, reputa[to] corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione convenuta su accordo tra le parti, in una con l'impegno alla trasmissione della lettera conciliativa da parte dei deferiti alle tesserate entro lo stabilito termine del 10 luglio 2024 da intendersi se non rispettato con portata risolutiva, e ne dichiara l'efficacia così definendo il procedimento”*. Più in particolare, come emerge dalla motivazione, la decisione aveva preso atto dell'intervenuto accordo di *patteggiamento* tra UNIO Lorenzino e la Procura Federale, che includeva l'invio, da parte dell'UNIO, entro il 10 luglio 2024 una lettera a sua firma indirizzata alla Sig.ne Greta e Giulia CHIOVINO, contenente chiarimenti sul suo comportamento di cui al deferimento nonché l'invito alle destinatarie a rifrequentare la Sezione TSN di Vercelli e le inerenti attività competitive, ancorché iscritte presso altra Sezione TSN.



Successivamente, l'UNIO ha tacitamente revocato il consenso a detto *patteggiamento*, non dando adempimento all'impegno di inviare la detta lettera. Con nota 5 agosto 2024, indirizzata sia a questo Tribunale Federale che alla Procura Federale UITTS, la difesa dei genitori esercenti la potestà genitoriale sulle minori CHIOVINO Greta e CHIOVINO Giulia ha segnalato tale inadempimento e, ricordato la clausola risolutiva contenuta nella sentenza, ha domandato che si dichiari la risoluzione dell'accordo conciliativo e si assumano nei confronti dell'UNIO le determinazioni del caso per la prosecuzione del giudizio disciplinare, con la valutazione della stessa condotta omissiva dell'UNIO. È seguito, sul piano processuale, quanto qui sopra ricordato.

Alla detta udienza del 30 settembre 2024, Il Presidente del Tribunale ha chiesto all'Ing. UNIO per quale motivo dapprima aveva aderito al patteggiamento e poi ci aveva ripensato. L'incolpato ha risposto che non aveva esatta coscienza di cosa avrebbe comportato il patteggiamento, aggiungendo che non riteneva giuste le accuse mosse a suo carico e, conseguentemente, non riteneva il patteggiamento tutelante la sua onorabilità. Alla domanda del Presidente del Tribunale se egli era consapevole dell'importanza delle sue dichiarazioni riguardo al patteggiamento. L'UNIO ha dichiarato di essere stato consapevole ed ha aggiunto che in effetti aveva stimato male le ragioni e le conseguenze del patteggiamento, atteso che non aveva commesso i fatti contestati dalla Procura Federale.

A fronte di tale situazione, va preliminarmente valutata da parte del Collegio la portata processuale di tale revoca di consenso al patteggiamento, con le inerenti conseguenze in rito (si tratterà qui poi della valutazione a sé, dal punto di vista disciplinare come richiesto dalla Procura Federale, del comportamento che vi presiede).

Il Collegio, a quanto emerge dalle ricordate dichiarazioni dell'interessato, rileva che il consenso dell'UNIO al patteggiamento è stato dallo stesso ritrattato senza una plausibile giustificazione: tale non è il suo assunto di non avere avuto "esatta coscienza di cosa avrebbe comportato il patteggiamento", trattandosi di asserito errore in diritto, inescusabile alla luce dell'ordinaria diligenza che deve presiedere a un siffatto accordo. Si tratta di motivazione che è priva di rilievo esterno, come in generale privi di rilievo esterno sono, in virtù del principio di buona fede oggettiva, i motivi di un qualsiasi atto consensuale a contenuto dispositivo, specie se riferiti a pretesi, comunque inescusabili, errori sulle conseguenze dell'atto stesso.

Detto patteggiamento è dunque risolto per inadempimento e riprende, come avanzato dalla Procura Federale, l'accertamento ordinario dell'incolpazione disciplinare a carico dello stesso UNIO già per



i fatti che erano stati interessati dal quell'accordo: cui ora si aggiunge, come già accennato, il comportamento che presiede all'inadempimento considerato *sub specie* di illecito disciplinare.

A questi propositi, per il Collegio già le condotte originariamente ascritte ad UNIO Lorenzino (e su cui era sceso il patteggiamento) costituiscono, come domandato dalla Procura Federale, illecito disciplinare per aver posto in essere comportamenti in violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui alle evocate previsioni dell'ordinamento sportivo e dell'UITA.

Relativamente invero ai fatti contestati nel procedimento n. 9/24 RGTF, dalla copiosa documentazione versata in atti, dalle dichiarazioni rese in fase di indagine da parte dei coinvolti a vario titolo nella vicenda, dagli atti acquisiti presso l'UITA, risulta adeguatamente provato che l'UNIO ha tenuto una condotta non improntata a basilari regole cui è tenuto ogni tesserato nelle relazioni interne, contrastando così il generale dovere di lealtà e correttezza cui sempre ogni tesserato, a maggior ragione se ricopre cariche istituzionali federali come nella specie, è tenuto ad uniformare la condotta in ambito sportivo.

Al fine di delineare correttamente la vicenda, giova rilevare che dal compendio probatorio trasparente comprovata l'esistenza di un contrasto personale fra il deferito UNIO e il tecnico signora ZUBLASING Petra, e che esisteva anche un conseguente clima di tensione tra le Sezioni piemontesi che ben poteva essere riferito ad un atteggiamento preclusivo, se non di ostilità, manifestato dall'UNIO nei confronti del predetto tecnico.

Da una scansione temporale degli eventi, così come emerge dagli atti, si rileva che nell'anno 2022 la ZUBLASING aveva tenuto corsi di tiro presso la Sezione TSN di Novi Ligure nell'ambito di tre raduni tecnici organizzati e convenzionati dal Comitato Regionale UITA del Piemonte.

A tali raduni avevano partecipato giovani tiratori appartenenti a diverse sezioni TSN piemontesi, compresi gli atleti CHIOVINO Greta e PAIER Mattia, tesserati alla Sezione TSN di Vercelli.

A seguito, di un litigio fra il Presidente della Sezione TSN di Novi Ligure e UNIO Lorenzino, la predetta convenzione per i raduni tecnici in Novi Ligure non era stata rinnovata dal Comitato Regionale per l'anno 2023.

A fronte di tali dissapori interni, la ZUBLASING aveva deciso di declinare l'invito dell'UNIO ad organizzare corsi di tiro presso la Sezione TSN di Vercelli, cui egli apparteneva, scegliendo il campo neutro della Sezione TSN di Biella per le sue sessioni di allenamento.

A quel punto, e sicuramente a partire dall'anno 2023, i rapporti fra la ZUBLASING e l'UNIO si deteriorarono irreversibilmente, come si desume sia dalle dichiarazioni rese dalla ZUBLASING il 26 febbraio 2024 e dall'audizione del deferito UNIO del 23 febbraio 2024. Le conseguenze di tale



deterioramento erano di portata tale che si sarebbero riflesse negativamente sui terzi, vale a dire sui giovani atleti.

Vale considerare che i due giovani tiratori CHIOVINO e PAIER, successivamente alla loro partecipazione ai raduni tecnici organizzati nel 2022 dal Comitato Regionale, avevano deciso di proseguire le sessioni di allenamento dirette dalla ZUBLASING; ma proprio l'UNIO impose loro una scelta, che di suo confligge con le finalità sostanziali dell'allenamento e affinamento sportivo: o allenarsi con la ZUBLASING o allenarsi presso la Sezione TSN di Vercelli, vale a dire la Sezione dell'UNIO. Così, mentre il giovane PAIER Mattia optava per gli allenamenti sezionali, CHIOVINO Greta proseguiva nel seguire anche i corsi della ZUBLASING.

Da allora in poi l'atteggiamento dell'UNIO nei confronti di CHIOVINO Greta e di sua sorella CHIOVINO Giulia si concretizzò in una improvvisa, non altrimenti spiegabile che riferendola a tali tensioni, esclusione delle due giovani atlete dalla partecipazione sia a competizioni sportive che dalle convocazioni a raduni tecnici regionali.

Esse infatti non venivano convocate alla gara "quasi 24 ore" (Vercelli 3-4 giugno 2023), al "Trofeo del Tricolore" (Reggio Emilia 28-29 luglio 2023), al "Trofeo delle Regioni" svoltosi a Napoli: infatti il Comitato Regionale Piemonte, di cui UNIO era Presidente, non aveva deliberato il loro inserimento nell'elenco degli atleti partecipanti e ciò nonostante i brillanti risultati sportivi conseguiti dalle predette atlete.

A tal proposito appare qui di notevole rilievo quanto accaduto al "Trofeo del Tricolore".

Nel corso della sua audizione, il tecnico federale ZUBALSING Petra ha evidenziato che il Comitato Regionale Piemonte non aveva convocato i ragazzi che frequentavano i suoi corsi di tiro al "Trofeo del Tricolore" di Reggio Emilia. Trattandosi di una gara aperta a tutti gli atleti che vi volessero partecipare e considerato che gli atleti non convocati ne erano rimasti delusi, essa stessa li aveva accompagnati fornendo loro una maglietta bianca con il logo "eigenbau" ("fatto in casa") da indossare.

Pochissimi giorni dopo, con nota del 1 agosto 2023, UNIO Lorenzino, Presidente del Comitato Regionale, inviò una e-mail ai Presidenti delle Sezioni TSN di Biella, Domodossola, Novi Ligure e Vercelli segnalando che rispettivi tesserati avevano preso parte alla predetta competizione sportiva indossando una maglietta con un logo invece dei colori delle rispettive Sezioni di appartenenza. Egli chiedeva, quindi, di verificare e valutare la legittimità di tale comportamento da parte dei giovani atleti: i quali a suo avviso si erano resi responsabili di aver preso parte alla gara



rappresentando un gruppo/soggetto diverso dalla Sezione di riferimento, in sostanza lamentando la violazione del vincolo sportivo da parte dei ragazzi.

Gli altri Presidenti di Sezione TSN non corrispondevano alle richieste di UNIO, non ravvisando alcun comportamento censurabile da parte dei propri tesserati ma evidenziando, di contro, il clima divisivo che era stato creato. A quel punto, il Presidente della Sezione TSN di Vercelli (per il quale si è proceduto separatamente) inviava formale nota scritta alle due giovani CHOVINI Greta e CHOVINI Giulia, con cui rappresentava che la loro condotta avrebbe potuto configurare illecito sportivo per elusione del vincolo alla Sezione di appartenenza. Non solo: inviava anche, in data 4 settembre 2023, una nota all'UITA, segnalando un'eventuale violazione del vincolo sportivo da parte delle tesserate CHOVINI Giulia e CHOVINI Greta e quindi, in sostanza, un comportamento disciplinarmente rilevante.

In realtà, da siffatta ricostruzione dei fatti confortata dagli atti, sono le condotte poste in essere dal deferito UNIO e dal Presidente della Sezione TSN di Vercelli ad assumere rilevanza disciplinare.

Si distingue, in particolare, dall'incarto procedimentale la perseveranza con la quale UNIO Lorenzino, malgrado la giovane età delle sorelle CHIOVINO e basando il suo agire sulla qualifica nella carica sezionale e regionale ricoperta, ha di fatto condizionato ed emarginato le due atlete, incidendo così sulla loro progressione nella capacità sportiva, sulla base della circostanza che esse avevano preferito seguire gli allenamenti della ZUBLASING, tecnico da costui osteggiato.

Tale circostanza è di rilievo, atteso che le sorelle CHIOVINO si sono, loro malgrado, trovate a subire indebite conseguenze negative per la libera opzione sportiva di allenamento, di suo certo legittima, di aderire assieme ad altre giovani promesse del tiro a segno piemontese, ai corsi organizzati dalla ZUBLASING invece di affidarsi in via esclusiva, come avrebbe desiderato l'incolpato, agli insegnamenti dei tecnici (compreso l'UNIO) appartenenti alla Sezione TSN di Vercelli.

Va altresì rilevato che le sorelle CHIOVINO (in particolare CHIOVINO Greta) apparivano tiratrici molto promettenti: il che ulteriormente rende, ad avviso del Collegio, non giustificabile un atteggiamento che ha per effetto la loro esclusione senza una plausibile e speciale altra ragione, e spingendo questo fino ad estrometterle da importanti competizioni sportive (come ad esempio il Trofeo delle Regioni 2023): cui, per i risultati ed i punteggi conseguiti, costoro avevano ben diritto di partecipare.

Appare dunque evidente al Collegio che siffatto comportamento dell'UNIO, proprio per il riverbero negato che ha avuto sullo sviluppo sportivo delle giovani atlete solo per così "colpire" la



ZUBLASING, viola i ricordati doveri collaborativi fondamentali di lealtà e di correttezza che improntano l'ordinamento sportivo. In questo quadro si iscrive la discutibile iniziativa di inviare la mail con cui chiedeva ai Presidenti di Sezione di assumere provvedimenti verso i propri atleti, degradando così i giovani ragazzi a strumento della conflittualità di cui egli era parte e penalizzandoli nell'attività sportiva ed agonistica pur senza averne colpa alcuna.

Sintomatico di tale *modus agendi* è, tra l'altro, l'aver l'UNIO posto le due giovani CHIOVINO dinanzi ad un bivio: o seguire i corsi della ZUBLASING e dunque l'emarginazione per quanto in suo potere, oppure tornare ad allenarsi esclusivamente in Sezione.

Ebbene, un siffatto atteggiamento coercitivo è disciplinarmente illecito perché lontano da quelli che sono i rammentati principi generali di condotta.

Infatti egli, invece di adoperarsi positivamente per l'inclusività, l'incoraggiamento, la serenità degli atleti nel loro percorso di crescita sportiva e personale, ha alimentato un clima di tensione tale da indurre i genitori delle due giovani ad iscriverle per l'anno 2024 ad altra Sezione di tiro a segno.

E' quindi del tutto censurabile la condotta dell'incolpato che, facendo perno sulla carica ricoperta in ambito regionale e del ruolo rivestito nella Sezione TSN di Vercelli, non solo ha – loro malgrado - coinvolto atleti minorenni in una controversia fra adulti, ma soprattutto ha assunto comportamenti del tutto contrari allo spirito sportivo escludendo senza valido motivo le due ragazze da competizioni sportive e da raduni tecnici ai quali avevano buon titolo a partecipare grazie ai risultati sportivi conseguiti: e arrivando addirittura ad indurre il Presidente della Sezione TSN di Vercelli (Sezione della quale egli era il segretario) ad inviar loro contestazioni scritte ed a formalizzarsi con l'UITA ipotizzando rilievi disciplinari.

È manifesto quanto tutto ciò contrasti il fondamentale dovere di lealtà e di correttezza che dovrebbe contraddistinguere sempre e comunque le azioni di qualsiasi sportivo e in specie di chi riveste cariche organizzative nelle Sezioni del TSN.

Tra i primi doveri che il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. pone, vi sono appunto quelli di *lealtà, correttezza e probità*, che impongono a tutti coloro che sono tesserati, affiliati ed in ogni caso facenti parte dell'ordinamento sportivo, l'obbligo di comportarsi con lealtà e correttezza. La lealtà sportiva vieta tutti gli atteggiamenti ostativi come quelli di cui ora si opera, sulla base degli atti, la ricostruzione.

Sul punto la Sezione consultiva del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., con parere n. 5/17, ha chiarito che *“il Codice di Comportamento sportivo del Coni del 30 ottobre 2012, in premessa, sotto*



la rubrica «Principi Fondamentali», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli «inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite». E' noto che il Codice di Comportamento sportivo è considerato come l'atto "attraverso il quale i principi etici acquistano uno specifico rilievo giuridico nel mondo sportivo". In quest'ottica, ancor prima dell'emanazione del Codice di comportamento sportivo, ed a prescindere da esso, al principio di lealtà sportiva poteva e può assegnarsi la natura di principio, oltre che prettamente etico, anche giuridico. (...) L'attenzione a siffatti principi, lungi dall'esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco, non solo investe il corretto esercizio di una posizione soggettiva, ma può estendersi anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta implichi – per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito – una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva. Quella di lealtà sportiva opera, in altri termini, quale vera e propria clausola generale, a prescindere dalle peculiarità delle singole pratiche sportive e dal concreto atteggiarsi delle regole tecniche in ciascuno sport operanti. La lealtà sportiva si sostanzia così, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un criterio di valutazione della legittimità del comportamento.".

Ne segue qui l'assenza di dubbi sulla fondatezza delle contestazioni mosse ad UNIO Lorenzino, essendosi costui reso responsabile delle infrazioni lui ascritte.

Passando all'esame dei fatti contestati nel procedimento n. 8/24 RGPF, ed essenzialmente consistenti nel ricordato, ingiustificato inadempimento al convenuto *patteggiamento*, il Tribunale Federale reputa l'incolpato per ciò solo responsabile di distinta violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., per aver disatteso l'obbligo (di invio della menzionata lettera) che era fatto condizionante la piena efficacia del patteggiamento stesso, come accertato dalla decisione disciplinare pronunciata dal Tribunale Federale il 3 luglio 2024 nell'ambito del procedimento n. 8/24 RGTF.

Vale infatti considerare che il fatto stesso dell'ingiustificato inadempimento a quanto spontaneamente convenuto, con scopi e finalità risolutive, davanti a un organo di giustizia federale sportiva, e comportante di suo la preclusione della sanzione disciplinare, costituisce una seria



violazione dei principi di lealtà e correttezza che gravano su ogni tesserato e che assumono un particolare spessore e un particolare significato anti-ordinamentale in sede di giustizia sportiva.

Sul punto, occorre rimarcare che il processo disciplinare sportivo ha caratteristiche simili al processo penale statale in quanto presuppone la violazione di una norma disciplina che, se accertata, comporta l'applicazione di una sanzione.

Nondimeno, in punto di effettività l'ordinamento giuridico statale ha la capacità coercitiva di realizzare effettivamente le sanzioni o i comportamenti che impone. Invece, l'ordinamento sportivo non dispone di strumenti tali da altrettanto assicurare comunque, in modo coattivo, l'applicazione o l'esecuzione di una sua sanzione. Tuttavia, l'ordinamento sportivo non può consentire che le decisioni emesse dagli organi di giustizia sportiva e le inerenti sanzioni o comunque gli inerenti doveri di comportamento restino inevasi. Anche per questo, il tesserato o l'affiliato che si sottrae volontariamente alla sanzione inflitta o all'obbligazione assunta in giustizia sportiva, pone in essere una condotta che assume autonoma rilevanza disciplinare, con conseguente applicazione di ulteriore sanzione, fino eventualmente alla radiazione.

Invero, mentre l'art. 3 del Regolamento di Giustizia UITA, tra i doveri indica anzitutto quello di osservare «*lo Statuto, i Regolamenti, i Provvedimenti, le Decisioni e le Direttive degli Organi ed Organismi centrali e periferici dell'UITA*», l'art. 55, comma 3, lett. a) dello Statuto UITA stabilisce l'obbligo per i tesserati di osservare le deliberazioni e le decisioni degli Organi UITA, la cui inottemperanza ha rilievo disciplinare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA

L'aver quindi l'UNIO ingiustificatamente disatteso l'obbligo, spontaneamente assunto con il *patteggiamento*, di invio della lettera conciliativa (clausola risolutiva dell'accordo stesso) alle due atlete CHIOVINO, come da accordo raggiunto ex art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia UITA fra la Procura Federale ed il deferito, in seguito ratificato dal Tribunale, costituisce violazione della norma contestata.

Le sanzioni per siffatti illeciti sportivi vanno unificate, trattandosi palesemente di tratti successivi della medesima vicenda, e stabilite e commisurate, in ragione del loro rilievo e della loro gravità, nei termini qui espressi in dispositivo.

P.Q.M.



il Tribunale Federale ritiene UNIO Lorenzino responsabile dei fatti di cui alle riunite incolpazioni e per l'effetto lo condanna alla sanzione cumulativa di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva e sociale. Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Roma, in modalità mista, il 30 settembre 2024.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente

Dott. Stefano Fantini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri